



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

VIII sezione civile

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr.ssa Rosaria Papa - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel processo civile d'appello iscritto al n. 5153/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 7968/17, pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 10.07.2017, assunto in decisione all'esito dell'udienza del 18.09.2020, pendente

TRA

Azienda Sanitaria Locale (ASL) Napoli 2 Nord, (P.IVA 96024110635), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla copia dell'atto di citazione di primo grado, dall'avv. Riccardo Garofalo (C.F. GRF RCR 69C17F839X);

APPELLANTE

E

Filomena (C.F.), rappresentata e difesa, come da procura a margine della comparsa di costituzione,

APPELLATA

NONCHE'

Maria (C.F.) e Ester (C.F.),
rappresentate e difese, come da procura a margine della comparsa di costituzione, dall'avv.
Vincenzo Liguori (C.F. LGRVCN90T17F839C);



APPELLATE

Oggetto: risarcimento danni da responsabilità sanitaria.

Conclusioni: come da atti e verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato in data 10.1.2014, Filomena conveniva, dinanzi al Tribunale di Napoli, l'ASL Napoli 2 Nord, e, sostenendo che a causa di errato e inadeguato trattamento tecnico-assistenziale, prestato, nei giorni 03-05-06 settembre 2010, da parte del personale medico e paramedico del P.O. S. Maria delle Grazie di Pozzuoli, il de cuius Renato subiva un peggioramento progressivo del suo stato di salute, che lo portava al decesso, avvenuto il domandava accertarsi l'esclusiva responsabilità della convenuta e condannarsi la stessa al risarcimento di tutti i danni, da essa subiti, in proprio e quale erede del defunto coniuge, sia patrimoniali, che non patrimoniali.

Si costituiva regolarmente la convenuta Azienda, la quale impugnava e contestava estensivamente, nell'an, nel quantum e relativamente al nesso causale, la domanda.

Erano concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183, 6° co. c.p.c.. All'esito, sciogliendo la riserva, il Tribunale, ritenutane l'opportunità, disponeva l'ammissione di CTU medico legale, nominando all'uopo il dott. Adriano , medico legale, ed il dott. prof. Nicola specialista in chirurgia generale.

Nella relazione da essi depositata, gli ausiliari del Tribunale concludevano evidenziando una condotta assistenziale del personale sanitario, in servizio presso la convenuta Azienda sanitaria, non soddisfacente e non conforme ai dettami dell'ars medica.

Successivamente al deposito della CTU, si costituivano, spiegando intervento volontario adesivo dipendente, le figlie del de cuius, Maria e Ester. Infine, la causa era rinviata ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 10.07.2017.

All'esito di tale udienza, il Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, affermata la responsabilità della convenuta Azienda Sanitaria, la condannava, in accoglimento della domanda, al pagamento in favore dell'attrice, Filomena, *".. in proprio, della somma di €. 807.189,00.. a titolo di risarcimento danni, oltre agli interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione; condanna, altresì, la convenuta AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante*



pagamento delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte nonché la soccombenza (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 5508 del 21/03/2016).

Infine, la ritenuta parziale fondatezza dell'appello, impedisce l'accoglimento della richiesta, avanzata dall'odierna appellata, attrice in primo grado, intesa ad ottenere la condanna dell'appellante al pagamento, in suo favore, di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, comma 3, c.p.c..

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, sull'appello tra le parti ed avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:

- a) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dall'ASL Napoli 2 Nord e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accerta che il risarcimento del danno, dovuto a **Filomena**, ammonta in totale ad **euro 660.835,15**, oltre interessi come indicato in parte motiva;
- b) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- c) tenuto conto del pagamento già eseguito dall'ASL Napoli 2 Nord in esecuzione della sentenza di primo grado, condanna l'appellante a pagare, in favore di **Filomena**, il residuo importo di **82.268,27**, di cui euro 19.208,06 per capitale ed euro 63.060,21 per interessi, oltre ai successivi interessi legali da calcolare sul capitale residuo di euro 19.208,06, dal 30.11.2020 alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi legali (da calcolare sul totale comprensivo di capitale ed interessi) dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
- d) compensa le spese processuali nella misura del 10% e condanna l'ASL Napoli 2 Nord a rifondere, in favore di **Filomena**, il residuo 90%, che, tenuto già conto della disposta compensazione, liquida, quanto al giudizio di primo grado, in **euro 9.571,10** per esborsi, **euro 27.000,00** per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, ed, in relazione al giudizio di appello, in **euro 20.832,2** per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge,

